

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1730

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIONDI**

Modifica all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazione fiscale in favore degli attori professionisti

Presentata il 9 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il reddito derivante da lavoro autonomo è attualmente disciplinato dall'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede che dal totale del reddito possano essere detratte alcune spese con determinate limitazioni. In particolare, le spese derivanti da alberghi e ristoranti sono deducibili nel limite del 2 per cento dei ricavi, mentre le spese di rappresentanza nel limite dell'1 per cento.

In relazione a quanto sopra esposto, l'attore professionista, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del testo unico, si trova particolarmente svantaggiato, poiché la sua attività si svolge prevalentemente in *tournee* e, pertanto, con

alti costi derivanti da spese alberghiere e di ristoro, che possono essere detratte solo in minima parte. Infatti, per l'attore professionista le spese derivanti da vitto ed alloggio rappresentano il maggior costo di produzione del proprio reddito.

La presente proposta di legge intende concedere una maggiore detrazione fiscale di queste spese per gli attori professionisti, fino al 50 per cento. Occorre rilevare che questo problema ha indotto sensibilmente, nel corso degli anni, ad aumentare le retribuzioni degli attori. Pertanto, l'approvazione della presente proposta di legge potrebbe rappresentare un contenimento dell'aumento delle retribuzioni, problema, quest'ultimo, che affligge l'intero settore teatrale. Ovviamente, le spese da detrarre devono essere esclusivamente quelle che

l'attore sostiene nel corso di un obbligo contrattuale che lo porta fuori dalla sua sede. Ciò potrebbe essere attestato dalla produzione delle ricevute e dalla comparazione delle stesse con i contratti di lavoro.

La presente proposta di legge è composta da un solo articolo, che prevede la deducibilità fiscale del 50 per cento dei costi sostenuti dagli attori professionisti. Per le ragioni esposte, si auspica la sua rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ART. 1.**

1. Al comma 5 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente le spese deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli attori professionisti possono dedurre il 50 per cento delle spese sostenute per vitto ed alloggio durante lo svolgimento della loro attività ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016840